



**Data di pubblicazione:** 24/10/2018

**Nome allegato:** *Lettera.di.invito\_infissi.Varese.pdf*

**CIG:** 7638170149 (1);

**Nome procedura:** *Lavori di sostituzione infissi esterni ai piani 1°, 2° e 5° presso la Direzione Provinciale di Varese via Volta, 5*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale Acquisti e Appalti  
Direzione

**OGGETTO:** Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, tramite la procedura telematica di approvvisionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, finalizzata all'affidamento dei lavori di "Sostituzione infissi esterni ai piani: 1° - 2° - 5" presso la Direzione Provinciale Inps di Varese - Via Volta, 5

CIG=7638170149

CUP= F35I18000150005

## Premesse

La presente Lettera di Invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Direzione regionale Inps della Lombardia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto le opere di "Sostituzione infissi esterni ai piani: 1° - 2° - 5" presso la Direzione Provinciale Inps di Varese - Via Volta, 5, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante la disciplina dei contratti di appalto e di concessione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, di seguito "**Codice dei contratti pubblici**".

L'appalto è identificato con C.I.G. n. 7638170149 e C.U.P. n. F35I18000150005.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'articolo 51 del Codice, poiché la tipologia delle opere non consente la suddivisione in lotti funzionali.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n. 517 del 18/10/2018 e avverrà mediante procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo Codice.

## Informazioni generali

**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Centrale Acquisti e Appalti

**Sede** Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA

**Profilo di Committente:** <http://www.inps.it>

00144 – Roma  
Via Ciro il Grande, 21  
tel. 06.5905.8600  
fax 06.9506.6966  
cf 80078750587, pi 02121151001



**PEC:** dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Demetrio Passaniti.

**PEC:** [demetriogiuseppe.passaniti@postacert.inps.gov.it](mailto:demetriogiuseppe.passaniti@postacert.inps.gov.it)

Il progetto è stato validato dal R.U.P. in data 5/6/2018 con prot. INPS.498.05/06/2018.0010817.

Gli atti di gara comprendono, oltre alla presente lettera di invito, la seguente documentazione:

- a) Modulistica per la partecipazione alla gara costituita da:
  - Domanda di ammissione (Allegato A)
  - Dati complementari dell'offerta (Allegato B)
  - Attestazione di sopralluogo (facoltativo) (Allegato C)
  - Dichiarazione impresa ausiliaria e contestuali dichiarazioni di impegno (Allegato D)
  - Dichiarazione del subappaltatore (Allegato E)
  - Bozza di Addendum al Documento di stipula (Allegato F)
- b) il Capitolato speciale d'Appalto;
- c) DUVRI;
- d) Cronoprogramma;
- e) CME

Copia della Lettera di Invito e della rimanente documentazione sopra indicata, sono già disponibili all'interno della Richiesta di Offerta (RDO) sul portale M.e.P.A.

Il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà inviare i documenti richiesti obbligatoriamente attraverso la R.D.O. tramite il portale M.e.P.A.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema Me.P.A. . Si attiverà la sospensione o proroga, della presente procedura esclusivamente in base alle informazioni di non accessibilità del portale ACQUISTINRETE pubblicati da CONSIP S.p.A. nella sezione MANUTENZIONE PORTALE.

Ipotesi di malfunzionamento diverse da quelle sopra disciplinate sono considerate ininfluenti ai fini della presente procedura.

### **1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo della procedura.**

1. L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta a euro **122.950,82** (euro centoventiduemilanovecentocinquanta/82), di cui di cui euro 3.656,80 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
2. L'importo a base di gara soggetto al ribasso è pari a euro **119.294,02** (euro centodiciannovemiladuecentonovantaquattro/02).



Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono così definite:

**Tabella 1 – Tabella descrittiva delle categorie di lavorazioni omogenee oggetto dell'appalto – Importi per la qualificazione.**

CATEGORIE DEI LAVORI							
	DESCRIZIONE LAVORI	Caratteristica	Categoria ex D.P.R. n. 207/2010		Importo	%	Subappaltabile
<b>OPERE PREVALENTI</b>							
<b>1</b>	<b>FINITURE/INFISSI</b>	<b>Prevalente</b>	<b>OS6</b>	<b>Class. I</b>			
<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>					<b>119.294,02</b>		<b>30% (*)</b>
<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:</b>					<b>3.656,80</b>		
<b>SUB TOTALE</b>					<b>122.950,82</b>		
Essendo l'importo dei lavori inferiore a 150.000,00 € non è obbligatoria alcuna categoria di qualificazione. Gli operatori economici per partecipare alla presente procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall'art. 90, comma 1, D.P.R. n. 207/2010. Il possesso di attestazione SOA nella categoria di opere specialistiche OS6 è comunque valido come attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione.							

**(\*) SI PRECISA CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 105, COMMA 2, DEL CODICE, L'EVENTUALE SUBAPPALTO NON POTRÀ SUPERARE LA QUOTA DEL 30 PER CENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO.**

3. Il luogo di esecuzione dei lavori è la Direzione provinciale di Varese, sita in via Volta, 5.
4. L'appalto è costituito da unico lotto funzionale, in base alla definizione dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del Codice, poiché la sua esecuzione è tale da assicurare la piena fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre eventuali parti. In ogni caso l'importo dei lavori consente la partecipazione anche a micro, piccole e medie imprese.
5. La durata prevista è fissata in **45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale generale di consegna dei lavori**. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha calcolato per l'intero appalto in **€ 39.623,74**, (*diconsi euro trentanovemilaseicentoventitre/74*), al netto degli utili e delle spese generali. Tale costo della manodopera verrà assunto come elemento dirimente per l'analisi dell'anomalia, costituendo importo minimo non derogabile. Si precisa che l'offerta sarà formalizzata con un unico ribasso sull'importo posto a base di gara, come individuato nell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto, ad esclusione dei soli oneri per l'attenuazione delle misure di sicurezza determinate da interferenze, che non sono soggetti a ribasso e che verranno individuati nei singoli contratti applicativi, sino e non oltre alla somma complessiva di **3.656,80 €**. Pertanto l'Operatore Economico, nel formulare il ribasso percentuale, deve tener conto del costo netto della manodopera per non incorrere nella fattispecie dell'offerta anomala. Analogamente al costo della



manodopera, calcolato da questa Stazione Appaltante, l'Operatore Economico dovrà indicare nella scheda d'offerta il costo per l'attuazione delle misure inerenti di sicurezza inerenti alla propria organizzazione aziendale, che sarà assunto, insieme al costo della manodopera, per l'analisi dell'anomalia.

6. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Istituto.
7. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" e la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. eeeee) e all'art. 59, c. 5-bis, del "Codice".
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice, la Stazione appaltante corrisponderà all'Operatore economico aggiudicatario, ove ne faccia richiesta, un'anticipazione pari al **20%** (dicesi ventipercento) del valore del contratto. A garanzia dell'anticipazione l'operatore dovrà presentare apposita fideiussione secondo le prescrizioni previste dall'articolo sopracitato.
9. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'Appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie di natura amministrativa e contabile, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a **60** (diconsi sessanta) **giorni**.
10. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di lavori, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "*split payment*"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
11. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
12. Durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
13. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **2. Soggetti ammessi alla gara.**

1. Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 del Codice, abilitati alla procedura MePa, risultati tra le almeno 20 imprese sorteggiate direttamente sul portale MEPA tra quelle in possesso dei requisiti richiesti. In particolare, quelli costituiti come:
  - a) Operatori economici con identità monosoggettiva di cui alle lettere a) [imprenditori individuali anche artigiani, società anche cooperative], b) [consorzi tra società



cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane], e c) [consorzi stabili], dell'art. 45, comma 2, del Codice;

- b) Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti], f) [le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete] e g) GEIE [Gruppo Europeo di Interesse Economico], dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
  - c) Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 49 e 83 comma 3 del Codice nonché di quelle prescritte nella presente lettera di invito.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'articolo 216 comma 14 del Codice, quelle di cui all'art. 92 del Regolamento.

### 3. Condizioni di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici abilitati alla procedura MePa che in quanto sorteggiati direttamente sul portale MEPA, abbiano ricevuto apposito invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica Acquisti in Rete PA. Tale abilitazione garantisce che gli operatori economici che partecipano non ricadano nelle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti ovvero nelle:
  - a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
  - b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, **non è ammessa** la partecipazione alla gara di Operatori che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo o che - comunque- abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti INPS che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.
3. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
4. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



6. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
7. Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
8. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
9. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



11. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
12. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
13. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
14. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, abilitati al MePA, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
15. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
16. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19 bis del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
17. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice.

#### **4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.**

1. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto è condotta dal MePa in fase di abilitazione, dalla Stazione Appaltante in sede di Richiesta di Offerta e, successivamente, sull'aggiudicatario per conseguire l'efficacia dell'aggiudicazione.

#### **5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.**

1. La documentazione di gara viene trasmessa direttamente ai concorrenti attraverso la R.d.O. su MePa, firmata digitalmente.
2. In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie, il sopralluogo è obbligatorio. Ciascun Concorrente avrà l'obbligo di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa espressa di esclusione dalla procedura di gara.
3. Le offerte degli Operatori dovranno essere corredate dall'attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito *in situ*; l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione solo se l'avvenuta effettuazione del



sopralluogo assistito è accertata d'ufficio e se tale condizione risulta agli atti della Stazione appaltante.

4. L'effettuazione del sopralluogo assistito sarà curata da tecnici incaricati dell'Istituto presenti negli immobili secondo il calendario di cui al successivo punto 6.
5. Non è necessario presentare richiesta di accesso e non saranno prese in considerazione eventuali istanze di fissazione diverse dal giorno del sopralluogo assistito.
6. Il sopralluogo assistito deve essere comunque effettuato nel termine **perentorio dell'8 novembre 2018, secondo i seguenti orari: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,30.**
7. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta, munita di copia del documento di identità del delegante. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un documento di riconoscimento, in corso di validità.
8. La/e persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo non potrà/potranno rappresentare più di un'impresa.
9. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. 8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 9. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 6. Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente inoltrando le richieste di chiarimenti tramite la piattaforma MEPA. Non saranno, pertanto, accettate richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quella sopra indicata e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le repliche a tutte le richieste



presentate in tempo utile verranno fornite, sempre in lingua italiana, almeno 6 giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte.

3. Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le repliche alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno trasmesse a tutti gli operatori economici interpellati tramite la piattaforma MEPA nonché, pubblicate in forma anonima ed in lingua italiana sul profilo del committente: <http://www.inps.it> seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).
4. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara.

### **7. Modalità di presentazione della documentazione.**

1. La presentazione della documentazione dovrà effettuarsi mediante procedura MePa secondo le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di contratto, indicate con la presente lettera di invito.
2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
  - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
  - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata ovvero in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 49, 83, comma 3, 86 e 90 commi 8 e 9 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.
5. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana



prevarrà la versione in lingua italiana, rimanendo ad esclusivo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti ed allegati alla presente lettera d'invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
7. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura.
8. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 8 del presente documento.

### **8. Offerte irregolari e soccorso istruttorio.**

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l'operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d'onori Consip.
2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'Allegato A / DGUE, relativi all'ammissione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
3. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
4. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
  6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
  7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
  8. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
  9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
  10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

## **9. Comunicazioni.**

1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati



membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma Mepa ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero in caso di problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante con ogni mezzo alternativo: diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni, in alternativa alle modalità sopra citate, anche attraverso appositi avvisi pubblicati sul portale istituzionale al seguente percorso Internet: > Avvisi, bandi e fatturazione (tendina in alto) > Gare (a sinistra in basso) > Procedure Mepa > (a sinistra in basso).
5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa anche nei confronti di tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
6. In caso di consorzi di cui all'art. 41, comma 2, lettera b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **10. Divieto di cessione del contratto, subappalto e avvalimento**

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 8 in caso di subappalto, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dal comma 13 lettere a) e c) del precitato decreto legislativo.



4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice il soggetto aggiudicatario del contratto può affidare in subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori compresi nel contratto purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
  - c) all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di prestazioni che intende subappaltare;
  - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Nell'ipotesi in cui il subappalto abbia ad oggetto una o più attività tra quelle indicate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 190/2012, è obbligatoria l'indicazione in sede di Offerta di una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. In tale ipotesi si rende noto che non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
  - l'omessa dichiarazione della terna;
  - l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
  - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
7. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
8. Nei casi in cui non sia obbligatoria l'indicazione della terna, la Stazione Appaltante verificherà l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente tra la ricezione, da parte dell'Appaltatore, dell'istanza di autorizzazione al subappalto e il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, per la dimostrazione dell'assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice, sulla base dei mezzi di prova previsti dalle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 16 novembre 2016.
9. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, in qualità di affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
10. Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla



prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del codice l'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
13. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
14. L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
15. Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del codice l'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
16. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
17. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
18. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al



raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

19. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali eventualmente richiesti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
20. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE/Dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti.
21. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
22. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
23. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
24. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
25. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
26. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
27. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
28. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
29. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
30. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
31. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **11. Cauzioni e garanzie richieste.**



1. L'offerta è corredata da:
  - 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nella presente lettera di invito, e pertanto pari ad almeno € 2.459,02 (Euro duemilaquattrocentocinquantanove/02), salvo quanto previsto ai successivi commi;
  - 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
4. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
5. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
  - a) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento mediante bonifico bancario presso la Banca cassiera UNICREDIT - Agenzia n. 3 di c.so Italia n. 1 - 20122 MILANO - IBAN IT63G 02008 01603 00000 50798 16;
  - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
6. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>



- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-.[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

7. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
8. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
9. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
  - a. avere come beneficiario l'INPS;
  - b. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - c. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
  - d. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*" ed essere firmata digitalmente ed essere specificatamente riferita alla gara in oggetto;
  - e. avere efficacia per almeno **360** (diconsi trecentosessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, per ulteriori **180** (diconsi centottanta) giorni naturali consecutivi immediatamente successivi alla scadenza di cui al precedente punto e), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
  - g. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero ad Operatori con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata e sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
  - h. recare la sottoscrizione del garante.
  - i. prevedere espressamente:
    - i. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
    - iii. la loro operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;



- iv. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
10. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
  - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
11. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta
12. Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
  - del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
  - del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- oppure
- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
  - del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo e terzo applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:



- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1,  
oppure
  - un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
13. Per fruire dei benefici di cui al precedente punto, l'operatore economico segnala e documenta, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
  14. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
    - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
    - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
  15. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
  16. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
  17. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
  18. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
  19. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
  20. Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
  21. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata



tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

22. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:
- a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del Codice;
  - b) **fideiussione a garanzia dell'anticipazione**, ove richiesta dall'operatore, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 35 comma 18 del Codice;
  - c) **la polizza assicurativa** di cui all'articolo 103 comma 7, del Codice, , che assicuri la Stazione appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e, con i seguenti massimali:
    - SEZIONE "A"
      - ✓ Somma pari all'importo del contratto, per i rischi di esecuzione;
      - ✓ € 1.500.000/00 per i danni materiali e diretti a opere preesistenti;
      - ✓ € 500.000/00, per rimborso delle spese necessarie per demolizioni, sgomberi, trasporti.
    - SEZIONE "B"
      - ✓ € 500.000/00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori.

## **12. Pagamento a favore dell'Autorità.**

Ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, essendo l'importo della presente procedura inferiore ad € 150.000,00, gli Operatori economici sono esentati dal versare a favore dell'Autorità alcun contributo.

## **13. Requisiti di idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.**

1. I concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali (cfr. art. 12, l. 22 maggio 2017 n. 81), secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto. È previsto che l'iscrizione sia per attività coerenti con quelle oggetto della procedura bandita.
2. Essendo l'importo dei lavori inferiore a 150.000,00 € non è obbligatoria alcuna categoria di qualificazione.
3. Gli operatori economici per partecipare alla presente procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, D.P.R. n. 207/2010.



4. Il possesso di attestazione SOA nella categoria di opere specialistiche OS6 classifica I è comunque valido come attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

5.

#### **14. Criterio di aggiudicazione.**

1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci.

#### **15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.**

1. Per partecipare gli operatori economici interessati dovranno produrre entro le **ore 18.00 del giorno indicato nella RdO** la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RDO MePa.

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

2. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative od espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, ed in tali eventualità non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio.

#### **16. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa".**

1. Qualunque sia la idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva di partecipazione dell'Operatore alla presente procedura di gara, nella sezione "Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita la seguente documentazione

- I. Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà (Allegato A/DGUE)** nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti richiesti in capo agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub A*, alle presente lettera d'invito.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:



- ✓ per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- ✓ per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- ✓ per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica o giuridica, ovvero del socio di maggioranza ( persona fisica e giuridica) in caso di società con meno di quattro soci, che, secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017 e sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
    - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza.) Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. n. 56/2017, i procuratori generali e gli institori rientrano tra i soggetti muniti di legale rappresentanza ai fini di cui sopra;
    - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
    - membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
  - Più in particolare secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017:
    - tra i soggetti muniti di poteri di rappresentanza-rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
    - tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa;
    - tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati;
    - In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto



dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della RdO, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprendensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
- il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'Istituto riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;



- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando il concorrente abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Istituto ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, l'Istituto inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* A alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

Qualora siano richiesti ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dal Bando di abilitazione Me.Pa, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 5, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub* A alle presente lettera d'invito, da intendersi parte integrante della stessa.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il Documento di Gara unico Europeo (di seguito per brevità anche il "DGUE"), redatto in conformità al modello di



formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>) integrato sulla base delle linee guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con il comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, potrà essere trasmessa copia scansionata sottoscritta digitalmente del DGUE.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub A alle presente lettera d'invito.

La dichiarazione sostitutiva del concorrente e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. **In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere allegata anche la copia scansionata del titolo abilitativo, sottoscritta digitalmente.**

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dovrà essere in ogni caso allegata **la copia scansionata firmata digitalmente di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

Si precisa che la domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda



di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**II) "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice o al subappalto necessario, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice\_in caso di subappalto necessario;

**III)** documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 11

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto autorizzato al rilascio, sia dall'Operatore garantito. A tal riguardo, in deroga a quanto previsto al periodo precedente, qualora il soggetto emittente non abbia disponibilità di firma digitale, il documento comprovante la prestazione della garanzia provvisoria potrà essere prodotto in forma cartacea, entro e non oltre il termine di presentazione delle offerte indicato sul sistema, all'indirizzo: **DIREZIONE REGIONALE INPS PER LA LOMBARDIA – Piano 1° stanza n. 122 - Via Maurizio Gonzaga 6 - 20123 Milano (MI)**. In tal caso, il suddetto documento dovrà essere contenuto all'interno di un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno l'indicazione della presente procedura, oltre alla denominazione dell'offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail, e potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i, ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;



**IV) l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, sottoscritto digitalmente sia dal fideiussore (o da altro soggetto) sia dall'Operatore.** In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al precedente punto III), relative alla possibilità di produrre il documento in forma cartacea. Quanto previsto nel presente paragrafo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

**V) (in caso di avvalimento)**

1. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:
  - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
  - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l'utilizzo del form di cui all'allegato sub D della presente lettera d'invito. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 1, punto a), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell'impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II lett. a) e b), e nelle parti III, IV) e VI). In caso di libera compilazione a cura dell'impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato D alla presente Lettera di invito.
3. Al riguardo, si richiama l'art. 89, comma 11, del Codice, ai sensi del quale "Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità



tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori". Tali opere sono individuate dal D.M. n. 248/2016 che, all'art. 1, comma 2 ribadisce che "Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori".

**VI) (nel solo caso di ricorso al subappalto),** la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:
- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. b) del Codice, nei limiti di importo previsti dalla normativa vigente;
  - nel caso in cui il subappalto riguardi una o più attività tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub A alla presente lettera di invito;
  - dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato A alla presente Lettera di invito;
- b) *nel caso in cui l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190* le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all'allegato E alla presente Lettera di invito;

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, III, IV ove pertinente e VI).

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato E alla presente Lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.



In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovrà comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato E alla presente Lettera di invito.

Le dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

**VII) Copia del CSA** e dei relativi allegati firmati digitalmente per accettazione.

**VIII) Dichiarazione** rilasciata secondo il modello allegato C "Attestato di sopralluogo" dalla Stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.

## 2. **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI.**

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione degli Operatori consorziati;
- ii. dichiarazione in cui si indica/no il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa esclusivamente in nome e per conto proprio.

**Per i RTI già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:**

- i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'Operatore mandatario per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

**Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti alla data di presentazione dell'offerta:**

- i. atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autentica, con indicazione dell'Operatore designato quale capogruppo.
- ii. dichiarazione in cui si indica la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori consorziati.

**Nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta:**

- i. dichiarazione resa da ciascun Operatore attestante:
  1. l'Operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai RTI, consorzi o GEIE;
3. la/e categoria/e di lavori di competenza, la quota individuale di partecipazione al RTI, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dagli Operatori riuniti o consorziati.

**Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori la rete concorre: relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- iii. dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Operatori che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte da singoli Operatori della rete.

**Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ovvero per atto con firma digitale autenticata a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, con l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Nel caso di aggregazioni di Operatori aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'Operatore mandatario, recante l'indicazione delle quote di partecipazione all'aggregazione che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori di rete.

**(ovvero, in alternativa)**

- i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.



25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Operatore aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale Operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli Operatori della rete.

3. La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano già sussistenti al momento della presentazione della domanda.
4. In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## **17. Contenuto della Busta ""B- Offerta economica"".**

1. Nella sezione "Economica" dovrà essere inserito, oltre al modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, anche il Modello Allegato B "Dati complementari dell'offerta" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, riportante necessariamente una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale di cui al comma 2 del paragrafo 14 della presente lettera di invito offerto per l'esecuzione dei lavori, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere.
2. La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e l'indicazione dell'incidenza delle spese generali relative all'appalto, espressa in percentuale;
3. Nel caso di Operatori con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto I del precedente articolo 16.
4. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.
5. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
6. Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto escluse - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.



7. In caso di discrepanza tra l'importo in cifre e quello in lettere è valido l'importo più vantaggioso per l'amministrazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
8. In caso di discrepanza tra il ribasso unico percentuale riportato nell'allegato B "Dati complementari dell'offerta" e il ribasso unico percentuale riportato nel modello di offerta economica "fac-simile di sistema" disponibile sul portale Mepa, prevarrà quest'ultimo.
9. I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **2** (*diconsi due*). In caso di indicazione di un ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento.
10. L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Operatore, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
11. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
12. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
13. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **18. Procedura di aggiudicazione.**

1. La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel MePa per la specifica categoria e per la specifica R.d.O..
2. In data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il R.U.P. o la commissione giudicatrice provvederà, in seduta pubblica, al sorteggio del criterio da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, di cui al comma 2, dell'art. 97 del Codice.
3. Il sorteggio verrà effettuato con le modalità indicate sul "Manuale d'uso del Sistema di *e-Procurement* per le Amministrazioni – MePA – Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso", aggiornato al 19 luglio 2017.
4. La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque.
5. L'Amministrazione procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, nell'esercizio della facoltà di cui all' art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10 (*diconsi dieci*).



6. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
7. Si procederà poi all'apertura delle offerte economiche ed al conseguente esame delle stesse.
8. All'esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria finale e si decreterà la proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Operatore che ha presentato la migliore offerta.
9. Formulata la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, l'istituto potrà richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione. A tal fine l'istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
10. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
11. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice.
12. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
13. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
14. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
15. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

## **19. Ulteriori disposizioni.**

1. Si precisa che tutti i documenti presentati dagli operatori economici concorrenti sulla piattaforma Mepa dovranno essere firmati digitalmente.



2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua e conveniente.
3. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto ovvero, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
4. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
5. Ai sensi dell'art. 32 comma 4 ultimo periodo del Codice l'offerta vincherà l'Operatore aggiudicatario per almeno **360** (diconsi **trecentosessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Operatore aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di **150** (diconsi **centocinquanta**) **giorni naturali consecutivi** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'Operatore risultato aggiudicatario.
7. Ai sensi dell'art. 32 comma 12 del Codice la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito della eventuale approvazione degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione appaltante.
8. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 85, comma 5, del Codice e dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, e secondo quanto previsto dal comunicato A.N.A.C. del 08 novembre 2017, ferma restando l'obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell'aggiudicazione dell'appalto, nelle precedenti fasi della procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
9. La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del D. lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.
10. Nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del **10%** (dicesi **diecipercento**) del valore del contratto, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno il cui soddisfacimento è garantito dalla cauzione definitiva. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.



11. Ad eccezione dell'Operatore rimasto aggiudicatario, tutti gli altri Operatori possono chiedere alla Stazione appaltante la restituzione della documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara.
12. La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

## **20. CAM Criteri Ambientali Minimi**

1. Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 11 ottobre 2017, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259).
2. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

## **21. Clausole Sociali**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, all'impresa è fatto preciso obbligo, ai sensi della normativa vigente, di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili, anche ai fini dell'accertamento contributivo.
2. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

## **22. Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Varese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **23. Trattamento dei dati personali.**

1. La Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal Regolamento Europeo n. 679/ 2016 (di seguito RGPD) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss.mm.ii., recante il



“Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito, più brevemente indicato come Codice Privacy), nella misura in cui non contrasti con il RGDP.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto.
3. Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Incaricato del trattamento è l'Ing. Giuseppe Demetrio Passaniti, in qualità di RUP, il cui profilo è stato attivato nell'ambito del sistema AVCPASS.

## **IL DIRETTORE CENTRALE**

**Vincenzo Caridi**

### **Allegati:**

Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Allegato B: Dati complementari dell'offerta

Allegato C: Attestazione di sopralluogo

Allegato D: Modello Dichiarazione di avvalimento dell'Impresa ausiliaria

Allegato E: Modello Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore

Allegato F: Bozza di Addendum al documento di stipula